

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Luca Brancato

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare **n. 13/2017** nei confronti di **Roberto Brenna**

In data 25.09.2017 la Procura Federale all'esito di sommaria delibazione del contenuto della segnalazione pervenuta dal sig. Massimo Petaccia, Presidente di Giuria Campionati Italiani di Dressage svoltisi dal 21 al 24 settembre presso le strutture del Centro ippico Le Lane di Montefalco (PG) ai sensi dell'art. 38 lett. b del Regolamento di Giustizia, provvedeva a trasmettere detta segnalazione all'esame del Giudice Sportivo Nazionale competente ex art. 35 del Regolamento di Giustizia.

Attraverso tale denuncia, il Presidente di Giuria, affermava che, durante la premiazione, *il concorrente Roberto Brenna (terzo classificato) non risultava presente al podio, contrariamente a tutti gli altri premiandi. Dopo aver sollecitato telefonicamente l'arrivo, il cavaliere Brenna arrivando sul posto dava in escandescenza dicendo "rinuncio alla medaglia..." e gettando il cap in terra con violenza continuava con impropri ed affermazioni altamente ingiuriose per la Giuria, la Fise ed i suoi rappresentanti.*

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, questo Giudice apriva procedimento disciplinare a carico del Cavaliere Roberto Brenna, ai sensi degli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), fissando per la decisione la data del 06.10.2017.

Pervenivano, nelle more, lettere di scuse a firma di Roberto Brenna e memoria difensiva del predetto a firma del legale di fiducia Avv. Giovanna Rango.

Nella memoria difensiva viene richiesta l'archiviazione del procedimento per l'assenza di responsabilità disciplinari in capo allo stesso ovvero, in via subordinata, l'adozione di misure alternative alle sanzioni. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 9 lettera a) del R.G. Fise.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti esposti dal Presidente di Giuria in merito al comportamento tenuto dal cavaliere Roberto Brenna durante la premiazione, con particolare riferimento alla dichiarazione “rinuncio alla medaglia... “ gettando il cap a terra con violenza, devono ritenersi confermati ed accertati.

Infatti, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, fa fede fino a prova contraria. Né lo stesso Brenna, nelle proprie memorie difensive, contesta l'accaduto. Inoltre, anche nella lettera di scuse, datata 25.09.2017, il cavaliere, consapevole dei fatti, si scusa del comportamento tenuto.

Il tesserato Roberto Brenna deve, dunque, ritenersi responsabile di avere tenuto un comportamento contrario ai principi dell'ordinamento sportivo rinunciando alla medaglia e gettando il cap a terra durante la premiazione. Infatti, tali comportamenti sono in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva

e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati così come previsto dall'art. 1 Regolamento di Giustizia Fise.

Appare opportuno precisare che non sussiste un illecito per la mancata presentazione alla premiazione della gara ma l'atteggiamento tenuto dal cavaliere durante la premiazione è censurabile.

In merito alla inidoneità della prova rappresentata dalla relazione del Presidente di Giuria in ordine alle frasi ed affermazioni ingiuriose deve invece ritenersi inidonea la prova rappresentata dalla relazione del Presidente di Giuria. Le frasi ingiuriose e le dichiarazioni lesive sono riportate in modo del tutto generico e non circostanziato non consentendo al Brenna una esaustiva difesa sul punto.

In ordine alla richiesta di misura alternativa del Brenna è da ritenersi non conforme poiché non rispecchia i requisiti previsti ex art 12, comma 3, R.G. Fise.

Con riferimento alla richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 9 lettera a) del R.G. Fise, formulata dal Cavaliere, si ritiene che la stessa non sia applicabile poiché lo stato d'ira non appare essere stato determinato dal fatto ingiusto altrui.

Nella determinazione della sanzione, quindi, limitata ai fatti di cui in premesse, si è tenuto conto: - della lettera di scuse a firma del Cavaliere Brenna Roberto; - di precedenti decisioni del Tribunale Federale e GSN su casi analoghi;

Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico del Brenna Roberto.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Roberto Brenna la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi uno;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma 06.10.2017

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Luca Brancato